



**GESTIONE DEI SERVIZI POSTALI INERENTI LA CORRISPONDENZA IN USCITA DEL  
COMUNE DI MALNATE  
PERIODO 1° LUGLIO 2026 – 30 GIUGNO 2029**

**FOGLIO CONDIZIONI**

**Art. 1  
Oggetto dell'affidamento**

L'affidamento ha per oggetto l'espletamento dei servizi postali e dei servizi a essi accessori per garantire il completo disbrigo della corrispondenza in uscita del Comune di Malnate.

**Art. 2  
Oggetto e caratteristiche del servizio**

I servizi afferenti la gestione della corrispondenza in uscita del Comune di Malnate sono di seguito specificati:

- Ritiro della corrispondenza in partenza del Comune, presso l'ufficio segreteria della sede comunale, Piazza Vittorio Veneto n. 2 - Malnate, entro le ore 10,00, a cadenza settimanale, nella giornata di mercoledì, o a cadenza bisettimanale in caso di aumento dei volumi di posta. In caso di giornata festiva o di sciopero, il servizio dovrà essere effettuato nella prima giornata utile successiva;
- pesare ed affrancare la corrispondenza in partenza;
- nei casi di raccomandate A/R sia nazionali che estere: fornitura e compilazione delle cartoline di ricevuta di ritorno (compresa la fornitura e l'applicazione dell'etichetta recante il codice a barre identificativo) e compilazione modulo elenco raccomandate inoltrate, ai fini della tracciabilità;
- nei casi di Atti Giudiziari: fornitura e compilazione delle cartoline di ricevuta di ritorno (compresa la fornitura e l'applicazione dell'etichetta recante il codice a barre identificativo) e compilazione dei moduli richiesti da Poste Italiane S.p.A.;
- consegna della corrispondenza, da affidare al servizio universale postale, presso idoneo sportello di Poste Italiane, entro il giorno successivo a quello di ritiro presso l'ufficio segreteria del comune;
- anticipazione di tutte le spese inerenti la corrispondenza inoltrata mediante Poste Italiane S.p.A, in Italia e all'estero;
- fornitura e compilazione delle distinte di avvenuta postalizzazione con indicazione dei relativi codici a barre identificativi delle raccomandate e AG entro 5 giorni oltre la data di accettazione;
- consegna delle cartoline A/R e AG firmate per ricevuta, entro 5 giorni oltre la data di accettazione dell'atto o della Raccomandata;
- recapito della corrispondenza secondo la seguente tempistica:
  - posta ordinaria entro cinque giorni lavorativi (non si conta il giorno di ritiro)
  - posta raccomandata semplice e posta raccomandata A/R entro tre giorni lavorativi (non si conta il giorno di ritiro)
- tracking della corrispondenza per i fini di tracciabilità e monitoraggio spesa;
- giacenza gratuita e restituzione resi della corrispondenza entro 5 giorni lavorativi;

**Città di Malnate**



- predisposizione di un report mensile, propedeutico alla emissione della relativa fattura elettronica, che dovrà essere trasmesso all'ufficio segreteria, indicante i volumi delle spedizioni suddivise per tipologia di invio, pesi e tariffe effettuate nel periodo di riferimento;
- fatturazione mensile del servizio (comprensivo delle spese anticipate per corrispondenza inoltrata a Poste Italiane S.p.A.)

Qualora si prevedano spedizioni con importanti quantitativi di missive, le stesse saranno preventivamente condivise e programmate con il personale addetto al ritiro.

Gli invii postali per i quali la ditta si assume il recapito diretto che vengano rifiutati, e/o con indirizzo sconosciuto, e/o incompleto, e/o errato, dovranno in ogni caso essere restituiti al Comune.

Nel caso in cui il destinatario di un plico raccomandato sia assente, la ditta procederà a porre il plico in giacenza per un periodo di 30 giorni. Se il destinatario è impossibilitato a recarsi presso il punto di giacenza potrà contattare la ditta che tenterà un secondo recapito nella giornata successiva. Decorso inutilmente il periodo di giacenza, il plico dovrà essere restituito al comune entro 5 giorni lavorativi.

Entro quindici giorni dalla data della comunicazione di avvenuto affidamento del servizio, a pena di decadenza dell'affidamento, la ditta dovrà individuare, dandone formale comunicazione al Comune, un punto di giacenza, **per i destinatari ubicati nel Comune di Malnate**, delle raccomandate non consegnate direttamente.

La giacenza, **per destinatari non ubicati nel Comune di Malnate**, dovrà essere garantita presso un recapito il più possibile vicino all'indirizzo del destinatario.

In entrambe le fattispecie, la corrispondenza dovrà essere disponibile per il ritiro, nei recapiti individuati dalla ditta affidataria, per almeno 3 giorni settimanali (sabato compreso).

Nei luoghi di giacenza della corrispondenza, dovrà essere garantita la massima sicurezza e riservatezza.

### **Art. 3** **Durata e valore complessivo del servizio**

La durata del servizio oggetto del presente affidamento avrà decorrenza dal 1° luglio 2026 e termine il 30 giugno 2029, con opzione di rinnovo, da parte del Comune, per un ulteriore biennio.

**L'importo per l'espletamento del servizio per il periodo luglio 2026 – giugno 2029 è stimato in € 39.600,00** (trentanovemilaseicento/00) al netto dell'onere fiscale, se dovuto, da considerarsi onnicomprensivo di tutte le prestazioni richieste, ivi comprese eventuali spese accessorie per dare compimento alle prestazioni stesse (trasferte, missioni, propria sede operativa, etc...).

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune può imporre all'affidatario del servizio l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto.



Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 e successive modificazioni, il valore complessivo del contratto, inclusa l'opzione di rinnovo, è stimato in € 66.000,00 (sessantaseimila/00) oltre IVA.

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 è inserita la clausola di revisione prezzi.

La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e opera nella misura del 80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo elaborati dall'ISTAT.

Dall'analisi e valutazione effettuata per l'individuazione di rischi interferenziali, è scaturita l'assenza di rischi di interferenza ex art. 26 D. Lgs. 81/2008, in quanto l'attività oggetto del presente servizio viene svolta in luoghi che non sono nella disponibilità del committente e, pertanto, non viene redatto il DUVRI e non vengono individuati oneri della sicurezza.

#### **Art. 4** **Personale per la gestione dei servizi**

Il personale dovrà essere assunto dall'appaltatore nei modi previsti dalla legge e dovrà essere idoneo per capacità professionale al lavoro assegnato.

L'impresa affidataria deve essere in regola con le vigenti normative in materia di occupazione e mercato del lavoro.

L'impresa affidataria è ritenuta unico responsabile dell'operato del personale da essa dipendente e deve applicare, nei confronti del medesimo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, ai sensi di legge, o dalla normativa vigente, nonché adempiere agli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e contributivi in conformità delle leggi, dei regolamenti e norme in vigore.

L'impresa affidataria dovrà individuare al proprio interno un referente che si interfacerà direttamente con l'ufficio competente del Comune e dovrà fornire, almeno 5 giorni prima dell'inizio effettivo del servizio, il recapito telefonico e di posta elettronica dello stesso.

Il personale impiegato per il servizio dovrà essere munito di cartellino di identificazione.

Sarà cura della ditta affidataria definire ogni misura formativa, organizzativa e strumentale atta a garantire il rispetto della normativa vigente in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla mobilitazione dei carichi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Il personale incaricato sarà opportunamente dotato, con oneri a carico della ditta, di strumenti idonei alla movimentazione dei carichi e di tutta la strumentazione necessaria al corretto svolgimento dei servizi.

#### **Art. 5** **Mezzi impiegati per l'espletamento del servizio**

La ditta affidataria dovrà garantire l'espletamento del servizio in oggetto mediante utilizzo di idonei automezzi.

I mezzi impiegati nell'espletamento del servizio dovranno essere nella piena disponibilità della ditta e risultare sempre in regola con la vigente normativa in merito alla circolazione stradale e al

**Città di Malnate**

Piazza Vittorio Veneto, 2 – 21046 Malnate (Va) – tel 0332275111 – C.F. – P.IVA 00243280120

[www.comune.malnate.va.it](http://www.comune.malnate.va.it) – [segreteria@comune.malnate.va.it](mailto:segreteria@comune.malnate.va.it) – PEC: [comune.malnate@legalmail.it](mailto:comune.malnate@legalmail.it) -  Comune di Malnate



trasporto di merci (assicurazione RC, tassa di circolazione, revisioni periodiche, manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.).

I mezzi impiegati nell'espletamento del servizio dovranno essere rispondenti alle norme nazionali e locali vigenti in merito alle limitazioni della circolazione nei centri urbani per determinate tipologie di veicoli e/o della loro alimentazione.

Sarà a carico della ditta affidataria qualunque sanzione amministrativa elevata ai mezzi impiegati per l'espletamento del servizio.

#### **Art. 6 Obblighi del Comune**

Il Comune individua al proprio interno un impiegato che si interfacerà direttamente con il referente del servizio della ditta affidataria.

Detto dipendente comunale rappresenterà un riferimento stabile per la ditta, procederà alla verifica del buon andamento del servizio, potrà evidenziare eventuali problematiche di tipo operativo segnalando al RUP eventuali inadempimenti verificatisi nell'espletamento del servizio.

#### **Art. 7 Carattere del servizio e responsabilità dell'appaltatore**

La ditta affidataria svolgerà il servizio richiesto in piena autonomia tecnica ed organizzativa; all'uopo dovrà attivarsi nel prendere tutte le precauzioni necessarie e sufficienti al buon andamento dello stesso e rispettare, in particolare, la normativa vigente in materia.

La ditta affidataria assume tutte le responsabilità derivanti da danni a persone o cose che potrebbero verificarsi nell'esecuzione del servizio rispondendo direttamente per ogni causa civile o penale.

A carico della ditta affidataria rimane anche l'onere per la costituzione in giudizio eventualmente promosso da terzi per danni dallo stesso causati nell'effettuazione del servizio e, a tal fine, solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile e amministrativa.

A tal fine la ditta affidataria del servizio dovrà produrre, prima dell'inizio del servizio, polizza R.C. verso terzi, con massimale non inferiore a € 500.000,00.

Entro 15 giorni dalla scadenza di tale polizza, la ditta si impegna a presentare al Comune copia della quietanza di avvenuto rinnovo sino alla data di ultimazione del servizio.

Il servizio non potrà essere interrotto per nessuna ragione. Qualunque ritardo dovrà essere prontamente comunicato al Referente del Comune.

#### **Art. 8 Idoneità tecnico professionale ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008**

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, l'Amministrazione Comunale prima dell'affidamento del servizio provvederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore. A tal fine l'aggiudicatario dovrà produrre il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.



---

## **Art. 9 Garanzia definitiva**

La ditta affidataria, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà costituire, sotto forma di cauzione o fideiussione, garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale alle condizioni stabilite dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'Amministrazione comunale richiederà all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

## **Art. 10 Stipulazione del contratto**

La sottoscrizione del contratto avverrà, ai sensi dell'art 18, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023, mediante apposito scambio di lettera commerciale sottoscritta digitalmente tra le parti.

## **Art. 11 Modalità e tempi di pagamento**

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, previo accertamento da parte del RUP, delle prestazioni effettuate in termini di qualità e quantità rispetto a quanto previsto dal contratto e acquisizione del documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità della posizione contributiva dell'affidatario. La ditta dovrà fornire mensilmente al Referente del Comune dettagliata reportistica del servizio effettuato, come previsto dall'art. 2 del presente foglio condizioni.

La fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013.

La ditta si impegna al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010 e successive modificazioni.

## **Art. 12 Trattamento dei dati personali nell'esecuzione del contratto**

La ditta affidataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga, a qualsiasi titolo, a conoscenza, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'affidamento.

La ditta è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi sopra richiamati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

La ditta affidataria si obbliga al rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.



### **Art. 13 Penali**

Nel caso di inadempienza agli obblighi contrattuali, fermo restando l'obbligo da parte della ditta affidataria di provvedere con urgenza alla risoluzione del problema verificatosi, la stessa sarà passibile delle seguenti penali:

- 30% del relativo prezzo unitario di affidamento per ritardi sulla consegna non superiori a tre giorni lavorativi (per ciascuna lettera);
- 50% del relativo prezzo unitario di affidamento per ritardi sulla consegna superiori a tre giorni lavorativi (per ciascuna lettera);

Nel caso in cui le lettere da recapitare vengano smarrite si applicherà la seguente penale:

- 100% del relativo prezzo unitario di affidamento per ciascuna lettera smarrita oltre alla consegna gratuita del duplicato.

La corrispondenza con indirizzo corretto, restituita al Comune perché sconosciuto destinatario, verificata la correttezza dell'indirizzo indicato da parte del Comune, dovrà essere oggetto di una nuova spedizione a spese della ditta affidataria.

Qualora l'applicazione delle penali superi il 10% dell'importo netto contrattuale si procederà alla risoluzione del contratto come previsto dal successivo art. 14.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (inviato tramite pec) e l'assegnazione di un termine di giorni tre per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Laddove non pervengano controdeduzioni nel termine assegnato o le controdeduzioni pervenute vengano ritenute non accoglibili, verrà applicata la penale.

La penale sarà trattenuta dall'importo del primo corrispettivo da corrispondere o mediante escussione parziale della garanzia definitiva.

### **Art. 14 Ipotesi di risoluzione/decadenza del contratto**

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per l'eventuale risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- fallimento dell'impresa;
- cessione dell'attività;
- ritardo ingiustificato dell'inizio di esecuzione del servizio;
- cessazione dell'attività;
- perdita del possesso di uno o più requisiti di ordine generale o speciale di cui agli articoli 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D. Lgs. 36/2023.

Costituisce motivo per la decadenza del contratto la perdita del possesso delle autorizzazioni e licenze richieste per l'effettuazione del servizio.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti. L'obbligo di comunicare tempestivamente alla Prefettura e al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e l'inadempimento dà luogo, previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni

**Città di Malnate**

Piazza Vittorio Veneto, 2 – 21046 Malnate (Va) – tel 0332275111 – C.F. – P.IVA 00243280120

[www.comune.malnate.va.it](http://www.comune.malnate.va.it) – [segreteria@comune.malnate.va.it](mailto:segreteria@comune.malnate.va.it) – PEC: [comune.malnate@legalmail.it](mailto:comune.malnate@legalmail.it) -  Comune di Malnate



relative alla stipula od esecuzione del contratto, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art. 317 del Codice Penale, commesso nell'esercizio delle predette funzioni.

Qualora nei confronti dell'affidatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 - 318 - 319 - 319-bis - 319-ter - 319-quater - 320 - 322 - 322-bis - 346-bis - 353 - 353-bis del Codice Penale, previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

La violazione, da parte dell'affidatario, degli obblighi previsti dal "Codice di comportamento del Comune di Malnate" adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 23/12/2013 e modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n.11 del 26/01/2015 e n. 9 del 30/01/2020, tutte esecutive, comporta da parte dell'Amministrazione Comunale, la facoltà di risolvere il contratto in ragione della gravità o della reiterazione della violazione stessa.

La risoluzione e/o la decadenza del contratto comporteranno l'automatico incameramento della garanzia definitiva da parte della Stazione Appaltante.

#### **Art. 15** **Definizione delle controversie**

Qualora insorgano controversie in merito alla esecuzione del contratto, laddove le parti non dovessero pervenire autonomamente ad un accordo, la soluzione sarà demandata al Foro di Varese.

maggio 2026



Antonio Cafasso  
Responsabile Area Affari Generali

*Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005*